

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 723-A}

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **MARANGONE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(SULLO)

alla Presidenza il 2 novembre 1963

Costituzione di una Commissione parlamentare mista per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Va anzitutto riconosciuto il merito del Governo per la sollecitudine con cui perviene all'esame del Parlamento il presente disegno di legge. Ciò testimonia dell'urgenza del provvedimento e interpreta la volontà unanime della Commissione per la pubblica istruzione e le belle arti, più volte manifestata alla Camera nella ricerca di un provvedimento straordinario, idoneo a incidere in una situazione diventata insostenibile nel Paese per deficienza di iniziative legislative innovatrici.

Al fine di procedere ad una sostanziale riforma per la tutela più efficace e la conse-

guente valorizzazione dell'immenso patrimonio archeologico, artistico e paesistico della intera nazione, non rimaneva aperta altra via se non questa, di procedere da una approfondita indagine sulla attuale situazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e paesistico, della legislazione vigente, delle sue ineguatezze, delle deficienze del personale, dei bisogni finanziari urgenti e dilazionabili per determinare nuove provvidenze legislative inerenti alla tutela e alla valorizzazione, nuove strutture ed ordinamenti amministrativi e contabili, nuovo organico del personale, nuovi mezzi finanziari.

Così come precisa l'articolo 1 del presente disegno di legge.

Un compito non facile, onorevoli colleghi, per la complessità della materia, in un Paese come il nostro dove le ricchezze archeologiche sono state disseminate ovunque in lontani secoli di storia e di civiltà diverse e sovrapposte, dove i monumenti dell'arte incomparabili ed assoluti caratterizzano città e paesi in modi sempre nuovi e diversi a loro volta da un capo all'altro della Penisola e nelle sue isole, dove il paesaggio non ancora deturpato desta sentimenti di poesia che perdurano nella memoria di chi li abbia visti anche una volta sola.

Ricchezze dissepolti già note, ricchezze non valutabili da disseppellire, monumenti da salvare con ogni mezzo da una fatale ruina, paesaggi da tutelare senza remore e con spietato rigore legislativo contro il *moloch* della speculazione edilizia, dello sfacciato affarismo. Migliaia di centri abitati che hanno ancora un volto da difendere ad ogni costo, opere d'arte che vanno perdendo la propria luce per incuria e mancanza di mezzi.

Musei, gallerie, biblioteche, dove i valori inestimabili dei capolavori si deteriorano in modi irreparabili.

Tutto il complesso problema non può essere esaminato oggi se non con la visuale del prezioso inciso del comma secondo dell'articolo 1 del disegno di legge che suona con un improprio anche « in coordinamento con le leggi urbanistiche » che non potranno se non essere nuove e coordinate anch'esse con la « revisione delle leggi di tutela ».

Circa l'articolo 2 del disegno di legge dobbiamo concordare, onorevoli colleghi, sul numero minimo di 25 membri proposto dal Governo, non fosse altro per l'esperienza acquisita con la Commissione mista della seconda legislatura, che comprendeva 52 membri e che divenne pletorica e ricca di assenze continuate, se si esclude il nucleo di membri più attivi che in essa operarono e che furono quasi sempre membri esterni al Parlamento.

Per ogni necessità, soprattutto di settore, nella complessa indagine e nelle risoluzioni molteplici cui dovrà pervenire la Commissione, sempre l'articolo 2 concede facoltà alla stessa di avvalersi di esperti e di funzionari della Amministrazione, di rappresentanti di enti pubblici o di associazioni di categoria, senza limite di numero, secondo una propria discrezionalità. Infatti la Commissione eletta si troverà subito nella necessità inderogabile di suddividersi in sottocommissioni di studio

per le diverse branche del proprio lavoro e anche per il tempo minimo prefissato in mesi sei dall'articolo 3, dall'inizio della sua attività sino alla relazione conclusiva che dovrà presentare al Ministro della pubblica istruzione e belle arti.

È ovvio che la nuova Commissione si avvanterà nella prima parte della sua onerosa fatica, se partirà dalla esperienza e dagli studi compiuti dalla precedente Commissione interparlamentare mista per la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico e del paesaggio, disciolta dal ministro in carica alla fine della seconda legislatura.

Onorevoli colleghi, durante il dibattito sull'esame dell'ultimo bilancio di previsione per la spesa della pubblica istruzione, io feci un appello il più accorato alla collaborazione della televisione e della stampa, perché il problema che ci sta davanti diventasse un problema nazionale, un problema di coscienza di tutto un popolo che lega le sorti della sua rinascita economica alla vicenda del turismo moderno, di cui le nostre arti, il nostro patrimonio archeologico, il nostro paesaggio, sono elementi vitalizzanti man mano che si diffonde la cultura nel mondo in cui viviamo.

La stampa qua e là ha raccolto l'appello, almeno in parte, così come le associazioni culturali, ma la televisione, questo strumento di conoscenza e di cultura di enorme dimensione, ancora è sorda. Eppure la nuova Commissione che ci accingiamo ad istituire avrà bisogno di tutte le menti aperte a questi problemi della vita nazionale, come di tutti gli strumenti della stampa periodica e quotidiana e principalmente della radio e della televisione per suscitare nel Paese una larga ed aperta collaborazione, non già intesa a sollevare scandali, a denunciare fatti gravi e incresciosi che già conosciamo, ma per un valido contributo alla soluzione dei problemi difficili e complessi che saranno affidati alla Commissione.

Noi siamo qui per guardare soprattutto al presente nella sua gravità e all'avvenire immediato con l'impegno di correggere gli errori, di modificare le leggi, di rinnovare gli strumenti esecutivi delle stesse, di reperire i mezzi necessari perché la riforma sia viva e operante nell'interesse del Paese.

Perciò vi prego, onorevoli colleghi, di dare il primo importante contributo alla soluzione del problema così attualmente indilazionabile, approvando il presente disegno di legge.

MARANGONE. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

Costituzione di una Commissione parlamentare mista per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e paesistico.

ART. 1.

È affidato ad una Commissione l'incarico di condurre una indagine sulle esigenze attuali della tutela e della valorizzazione delle cose di interesse archeologico, artistico e paesistico, e di formulare proposte concrete al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

1) revisione delle leggi di tutela (anche in coordinamento con quelle urbanistiche) nonché delle strutture ed ordinamenti amministrativi e contabili;

2) adeguamento dei mezzi finanziari;

3) ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze.

ART. 2.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, sarà composta di 25 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. I componenti della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento, dallo stesso designati e di 9 esperti.

La Commissione potrà avvalersi anche di altri esperti, nonché di funzionari dell'Amministrazione statale e di rappresentanti di Enti pubblici e di Associazioni di categoria.

Il Presidente della Commissione sarà nominato dal Consiglio dei Ministri fra i membri designati dal Parlamento.

ART. 3.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, riferirà al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione, entro sei mesi dal provvedimento di nomina.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

Costituzione di una Commissione parlamentare mista per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio.

ART. 1.

È affidato ad una Commissione l'incarico di condurre una indagine sulle condizioni attuali e sulle esigenze in ordine alla tutela e alla valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio e di formulare proposte concrete al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

1) revisione delle leggi di tutela (anche in coordinamento con quelle urbanistiche) nonché delle strutture e degli ordinamenti amministrativi e contabili;

2) ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze;

3) adeguamento dei mezzi finanziari;

ART. 2.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, sarà composta di 27 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. I componenti della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento, dallo stesso designati e di 11 esperti.

La Commissione potrà avvalersi anche della collaborazione di altri esperti, nonché di funzionari dell'Amministrazione statale e di rappresentanti di Enti pubblici e di Associazioni di categoria.

Identico.

La Commissione è autorizzata a interrogare le persone e a consultare i documenti che siano indispensabili all'espletamento del suo mandato.

ART. 3.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, riferirà al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione, da rendersi pubblica, entro 9 mesi dal provvedimento di nomina.

Entro un anno dalla consegna della relazione, il Governo presenterà al Parlamento gli schemi dei provvedimenti legislativi, che riterrà necessari, proposti dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

ART. 4.

All'onere di lire 60 milioni previsto per il funzionamento della Commissione di cui alla presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi carattere penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

Entro 6 mesi dalla consegna della relazione, il Governo presenterà al Parlamento i relativi schemi dei provvedimenti legislativi, che riterrà necessari, proposti dal Ministro per la pubblica istruzione.

ART. 4.

Identico.